



Tribunale di Trieste

Trieste, **16 MAR. 2018**

Prot.: *122/INT*, Pos. *1.2.1*
Resp. Proc. Amm.vo:
Invio a mezzo:

ORDINE DI SERVIZIO N. 5/18

Premesso che il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 11 ha introdotto l'art. 165 bis d. l.vo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede alcuni adempimenti a cura del giudice a quo in vista della trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione,

si dispone che

- per ogni procedimento, all'atto in cui perviene in cancelleria, sia formato un sotto fascicolo intestato "fascicolo per l'impugnazione" da inserire in fondo al fascicolo per il dibattimento (o del GUP) con i dati seguenti che devono coincidere con quelli risultanti dal SICP (e a tal proposito si ricorda l'incombente relativo alla verifica e al corretto inserimento del dato);
- le nomine a difensore (comprese eventuali revoche) di cui deve essere fatta una fotocopia a parte immediatamente inserita nel fascicolo per l'impugnazione;
- le dichiarazioni o elezioni di domicilio (il cancelliere provveda a riportarlo sulla copertina del fascicolo per le impugnazioni ove si tratti di domicilio determinato);

si dispone inoltre che

- sia predisposto un modulo da inserire nel medesimo fascicolo ove il giudice o il giudice relatore nel caso di sentenza collegiale, deve riportare i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;

Tribunale di Trieste
Foro Ulpiano n. 1 – 34133 Trieste
Segreteria Amministrativa: tel. 040/7792395; e-mail tribunale.trieste@giustizia.it
PEC: prot.tribunale.trieste@giustiziacert.it

- il giudice provveda ad aggiornare i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga sul già istituito sotto fascicolo delle misure cautelari;

- all'atto della trasmissione del fascicolo processuale al giudice *ad quem* entrambi i sottofascicoli (quello delle misure cautelari e quello dell'impugnazione) siano trasmessi unitamente al primo;

- nel caso di ricorso per cassazione, sia inserita, in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, *copia degli atti specificamente indicati* da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice ovvero sia attestata sulla copertina del fascicolo per l'impugnazione la loro mancanza.

Si comunichi ai Responsabili delle Cancellerie GIP e Dibattimento perché ne curino l'esecuzione, ai magistrati, alle OO.SS, all'Ordine degli Avvocati di Trieste.

Il Presidente del Tribunale
- dott. Piervalerio Reinotti -



Il dirigente amministrativo
- dott.ssa Laura Famulari -

